

Legge 8 aprile 1998, n. 89, Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri ("Gazzetta ufficiale" n. 84 del 10.04.1998).

Entrata in vigore della Legge: 11.04.1998.

Elenco aggiornamenti dell'atto:

-la Legge 26 maggio 2000, n. 147, Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri ("Gazzetta ufficiale" n. 133 del 09.06.2000), ha disposto (con l'articolo 4) la modifica dell'articolo 1.

Legge 8 aprile 1998, n. 89,
Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri
-testo vigente-

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

... (omissis) ...

Articolo 3.

Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e della minoranza slovena in Italia

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della Legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tale scopo è autorizzata, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, la spesa di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza slovena in Italia, di cui al comma 1 dell'articolo 14 della citata Legge n. 19 del 1991, e di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2 del medesimo articolo 14.

2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della citata Legge n. 19 del 1991, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro 45 giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione Italiana in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia, da attuarsi nel campo scolastico, culturale, dell'informazione, nonché socio-economico, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto.

Articolo 4.

Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere di lire 16.950 milioni per l'anno 1998 e di lire 16.600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.950 milioni nel 1998, 8.600 milioni nel 1999 e 8.600 milioni nel 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 8.000 milioni per ciascun anno del triennio, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

Conservazione di somme in bilancio

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui, in applicazione delle Leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, e 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.

2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1997, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.

... (omissis) ...

Articolo 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2911):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 2 dicembre 1997.

Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 15 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1, 5 e 7.

Esaminato dalla 3 commissione il 22 gennaio 1998 ed approvato il 28 gennaio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4523):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 1998, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 10, 19 e 26 marzo 1998.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 1 aprile 1998, con parere delle stesse commissioni.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa e approvato il 2 aprile 1998.